



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

C.M.n. 14

Al Capo Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e formazione

SEDE

Al Capo Dipartimento per la Programmazione e la
Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali

SEDE

Ai Direttori Generali degli Uffici Centrali

LORO SEDI

Ai Direttori Generali degli
Uffici Scolastici Regionali

LORO SEDI

e, p.c.

Al Gabinetto

SEDE

Agli Uffici Scolastici Territoriali

LORO SEDI

Alla Provincia Autonoma

Dipartimento Istruzione

TRENTO

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di

BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la Scuola in lingua tedesca

BOLZANO

All'Intendente Scolastico per la
Scuola delle località ladine

BOLZANO

Al Sovrintendente agli Studi per la Regione Autonoma della

Valle d'Aosta

AOSTA.

Oggetto: Legge 23 dicembre 1998, 448- articolo 26, comma 8 e successive modifiche e integrazioni.

Assegnazione di dirigenti scolastici e di docenti per lo svolgimento di compiti connessi con
l'attuazione dell'autonomia scolastica.

Anno scolastico 2015/2016.

1) PREMESSA

La legge di stabilità 2015, legge 23.12.2014 n. 190, ha confermato la possibilità di disporre collocamenti fuori ruolo di personale appartenente al comparto scuola per compiti connessi con l'attuazione della autonomia scolastica, ai sensi dell'art. 26, comma 8, della legge 23.12.1998, n. 448, e successive modificazioni.

In applicazione della legge n. 228 del 2012 il contingente in parola è di 150 unità.

A tale riguardo, però, si precisa che il disegno di legge approvato dal Senato della Repubblica il 25 giugno 2015 (atto Senato n. 1934) e recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, al comma n. 135 dell'articolo 1, prevede: *“Il contingente di 300 posti di docenti e di Dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 26, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è confermato per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al medesimo primo periodo”*, con l'effetto che all'atto di entrata in vigore del citato disegno di legge il numero di posti indicati nel piano di ripartizione (Allegato 1) e messi a concorso, si intende automaticamente raddoppiato, per ciascun Dipartimento, Direzione Generale o Ufficio Scolastico Regionale. Si precisa che il posto riservato al docente di lingua slovena rimarrà uno, anche in caso di raddoppio del contingente.

Si chiarisce, inoltre, che all'eventuale copertura di tali restanti unità si provvederà attingendo, per scorrimento, dalle graduatorie relative alle procedure indette a seguito della presente circolare.

La durata massima del collocamento fuori ruolo da disporre ai sensi della presente circolare è fissata in un anno scolastico, salva motivata revoca del corrispondente incarico da parte della stessa amministrazione.

Per la concreta individuazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, si fa riferimento, in relazione alle esigenze dei singoli uffici, in via esemplificativa, alle seguenti aree:

- Sostegno e supporto alla ricerca educativa e alla didattica, in relazione alla attuazione dell'autonomia: supporto alla pianificazione dell'offerta formativa, con particolare riferimento ai processi di innovazione in atto, iniziative di continuità tra i vari gradi di scuola, organizzazione flessibile del tempo scuola, formazione e aggiornamento del personale, innovazione didattica, progetti di valutazione e qualità della formazione, progetti di carattere internazionale, attività di orientamento, attuazione del diritto-dovere all'istruzione e all'istruzione e formazione professionale, ecc.;
- Sostegno e supporto per l'attuazione dell'autonomia nel territorio, ai processi organizzativi e valutativi dell'autonomia scolastica (documentazione, consulenza, iniziative di sportello, monitoraggio valutazione ecc.)
- Sostegno alla persona e alla partecipazione studentesca: alla educazione degli adulti, educazione alla convivenza civile (alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, alimentare, all'affettività), integrazione scolastica dei soggetti disabili, pari opportunità donna- uomo, dispersione scolastica, disagi della condizione giovanile, consultazioni provinciali studentesche, orientamento scolastico, attività complementari e integrative;
- Raccordi interistituzionali (alternanza scuola-lavoro, esperienze formative e stage) istruzione e formazione superiore integrata, rapporti col territorio;
- Gestione e organizzazione, ivi compresi i supporti informativi (organi collegiali, attivazione di reti di scuole, utilizzo delle nuove tecnologie e innovazione digitale, rilevazioni statistiche comparative di carattere nazionale ecc.)

2) CONTINGENTE DEI POSTI ASSEGNATI ALL'AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA CENTRALE E PERIFERICA

Il contingente di dirigenti scolastici e di docenti da utilizzare per la realizzazione dei compiti connessi con l'attuazione dell'autonomia scolastica, come già precisato nella premessa, è fissato in 150 unità.

Il suddetto contingente è assegnato all'Amministrazione Centrale e agli Uffici Scolastici Regionali, secondo il piano di ripartizione allegato alla presente (allegato I).

A seguito della rideterminazione dei contingenti di posti da assegnare per l'a.s. 2015/16, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Direzioni Generali dell'Amministrazione centrale e degli Uffici Scolastici Regionali sul fatto che le nuove procedure di reclutamento sono rivolte a tutto il personale interessato ad ottenere l'assegnazione, indipendentemente dalla data di scadenza del comando disposto ai



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

sensi della precedente normativa.

Con separato provvedimento il Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, tenuto conto della vacanza del posto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, ripartirà il contingente dell'Amministrazione centrale tra il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e il Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, finanziarie e strumentali, ai fini della successiva assegnazione agli Uffici di livello dirigenziale generale compresi nei due Dipartimenti stessi.

I Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali provvederanno, a loro volta, a destinare dirigenti scolastici e i docenti alle rispettive strutture tenendo presenti le varie esigenze territoriali.

3) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I Dipartimenti, le Direzioni Generali ad essi afferenti e gli Uffici Scolastici Regionali, in base al numero di unità del contingente assegnato, dovranno dare comunicazione alle organizzazioni sindacali del comparto scuola e dell'area V della dirigenza scolastica, aventi titolo alla contrattazione decentrata, dei posti disponibili, dei criteri di selezione del personale e della durata dell'assegnazione.

L'avviso della procedura di selezione, viene pubblicato sul sito istituzionale di ciascun Ufficio, entro il giorno 9 luglio 2015.

Le domande del personale interessato, riferite alle assegnazioni con decorrenza dall'anno scolastico 2015/2016, devono essere inviate all'ufficio centrale o regionale richiesto, entro e non oltre il 16 luglio 2015, ore 23:59.

Ciascuna domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita;
- b) qualifica (se dirigente o docente), materia di insegnamento;
- c) sede di titolarità e sede di servizio in caso siano diverse;
- d) data di immissione in ruolo.

In allegato alla domanda deve essere trasmesso il curriculum personale nel quale devono essere specificati i titoli culturali, scientifici e professionali posseduti e l'eventuale conoscenza di lingue straniere (D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche e integrazioni e legge 12.11.2011 n. 183).

Può essere formulata domanda ad un solo ufficio dell'Amministrazione centrale o regionale.

A tal fine, l'interessato deve rilasciare, sotto la propria responsabilità, in calce alla domanda, apposita dichiarazione di non aver presentato analoga richiesta presso altro ufficio centrale o regionale e di aver superato il periodo di prova.

Le domande prive di tali indicazioni, ovvero, indirizzate genericamente al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, non saranno prese in considerazione.

4) VALUTAZIONE DEGLI ASPIRANTI

Il personale chiamato a svolgere compiti di supporto all'autonomia deve essere in possesso di specifici requisiti che connotano il proprio profilo professionale.

Si indicano in via esemplificativa, tali requisiti, raggruppati come segue:

- Motivazione professionale a partecipare ai processi di innovazione in atto;
- Competenze trasversali di tipo progettuale, gestionale e promozionale;
- Capacità di porsi in relazione, di lavorare in gruppo, di assumere responsabilità;
- Approfondita conoscenza degli ordinamenti scolastici con particolare riferimento all'autonomia e



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

alle riforme ordinamentali;

La tipologia dei titoli, secondo la previsione della normativa in oggetto, va ripartita in tre aree: titoli culturali\ titoli scientifici\ titoli professionali.

Tra i titoli che possono essere presi in considerazione si indicano i seguenti:

- **Titoli culturali:** diplomi e lauree posseduti in aggiunta al titolo che dà accesso alla carriera di appartenenza, specializzazioni universitarie, dottorati di ricerca, contratti universitari, vincite di altri concorsi, borse di studio;
- **Titoli scientifici:** ricerche, pubblicazioni a stampa, articoli, prodotti multimediali, altri lavori originali;
- **Titoli professionali:** incarichi svolti all'interno dell'amministrazione dell'Istruzione e delle istituzioni scolastiche, attività di progettazione, ricerca, sperimentazione, formazione anche nell'ambito di progetti che vedono coinvolti Università, **I.N.VAL.SI.**, **I. N.D.I.R.E.** e centri di ricerca e formazione, ecc.

L'esame dei candidati è effettuato da una Commissione appositamente costituita presso ciascun ufficio.

Sulla base dei titoli valutabili presentati e di un colloquio finalizzato all'accertamento delle capacità relazionali del candidato e delle competenze coerenti con le problematiche delle aree sopra richiamate viene predisposta una graduatoria di merito in base alla quale sono individuati i candidati che, in relazione ai compiti da svolgere, risultino in possesso della qualificazione richiesta. La valutazione dei titoli e del colloquio sono effettuati secondo i criteri determinati dalle singole strutture. La graduatoria predetta viene affissa all'albo dell'Ufficio e pubblicata sul sito istituzionale dei rispettivi Uffici.

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

Il personale da collocare fuori ruolo deve aver superato il periodo di prova. Il servizio prestato in posizione di collocamento fuori ruolo dai dirigenti scolastici e dai docenti è valido come servizio di istituto per il conseguimento di tutte le posizioni di stato giuridico ed economico nelle quali sia richiesta la prestazione del servizio medesimo.

Qualora il collocamento fuori ruolo, ai sensi del decreto legge 28.08.2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27.10.2000, n. 306, abbia durata non superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, i docenti, all'atto della cessazione dalla posizione di collocamento fuori ruolo, sono assegnati alla sede nella quale erano titolari all'atto del provvedimento.

Ai dirigenti scolastici si applicano le disposizioni dei vigenti contratti collettivi dell'area della Dirigenza scolastica.

I collocamenti fuori ruolo e i comandi che abbiano complessivamente durata superiore a un quinquennio, a partire dall'anno scolastico 2001/2002, comportano la perdita della sede di titolarità.

A tal fine, i periodi trascorsi in posizione di fuori ruolo ai sensi del comma 8 e in posizione di comando ai sensi del comma 10 dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, si sommano se tra gli stessi non vi sia soluzione di continuità.

I provvedimenti di collocamento fuori ruolo dei docenti e di incarico nominale per i dirigenti scolastici sono adottati, anche per il personale assegnato presso gli Uffici centrali, dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente in relazione, rispettivamente, alla sede di titolarità o di incarico del personale interessato.

L'Ufficio, per sopraggiunti motivi, può revocare anticipatamente il collocamento fuori ruolo dandone tempestiva comunicazione all'interessato. Il personale collocato fuori ruolo può rinunciare all'assegnazione per sopravvenuti gravi motivi personali o familiari, dandone comunicazione all'ufficio che



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

valuterà la richiesta.

Sia la revoca da parte dell'ufficio, che la rinuncia da parte dell'interessato hanno effetto dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Gli uffici, al termine di ciascun anno scolastico, inviano alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, via e-mail, una relazione sull'attività svolta dal personale assegnato.

Gli Uffici presso i quali il personale presta servizio devono avere cura di comunicare le assenze al dirigente scolastico dell'ultima scuola di titolarità del docente o, per i dirigenti scolastici, all'Ufficio scolastico Regionale di appartenenza.

Si pregano le SS.LL. di dare alla presente la massima diffusione comunicando agli uffici interessati che la stessa può essere consultata e acquisita sul sito Internet (www.istruzione.it) e nella rete Intranet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Roma,

03 LUG. 2015

II MINISTRO

Stefania Giannini